



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "IT.A.C.A. APS"

Art. 1. – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Culturale "IT.A.C.A. APS" (acronimo di ITalian Association for Culture and Arts), di seguito denominata anche "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e adotta nella propria denominazione l'acronimo "APS", che ne costituisce parte integrante e che potrà essere utilizzata, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione e manifestazione esterna della medesima, senza necessità di ulteriori formalità, solo a seguito dell'iscrizione nel Runt, nell'apposita sezione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Laureana di Borrello (RC).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro, neppure in forma indiretta.

Art. 2. – Finalità e scopi

L'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera senza scopo di lucro per la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura, dell'arte, del teatro, della musica e delle attività espressive in tutte le loro forme.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a)** promuovere la crescita culturale, artistica, sociale e civile delle persone attraverso attività educative, formative e ricreative;
- b)** favorire l'accesso alla cultura e alle arti performative mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, workshop, attività didattiche e percorsi di formazione rivolti a bambini, giovani e adulti;
- c)** promuovere e realizzare spettacoli teatrali, concerti, festival, rassegne, mostre, eventi culturali, iniziative artistiche e manifestazioni aperte alla cittadinanza;
- d)** sostenere la formazione, l'espressione artistica e la crescita professionale di artisti, operatori culturali e lavoratori dello spettacolo;

- e) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio attraverso attività di ricerca, promozione, divulgazione, recupero e animazione culturale;
- f) favorire l'inclusione sociale, il dialogo interculturale, la partecipazione attiva dei cittadini e la coesione delle comunità locali attraverso la cultura e l'arte;
- g) promuovere collaborazioni, scambi culturali e progettualità comuni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, associazioni, fondazioni ed organismi nazionali ed internazionali;
- h) incentivare la mobilità, la formazione e la cooperazione culturale a livello europeo ed internazionale, con particolare attenzione ai giovani;
- i) diffondere contenuti culturali, artistici ed educativi mediante pubblicazioni, strumenti editoriali, mezzi audiovisivi, piattaforme digitali e canali di comunicazione online.

L'Associazione svolge le proprie attività nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, partecipazione, inclusione sociale e pari opportunità.

Art. 3. – Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'Associazione svolge attività riconducibili alle seguenti categorie di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della lettera f);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui alla lettera k).

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) -organizzare corsi, laboratori, seminari, workshop e attività formative;
- b) -promuovere e realizzare spettacoli teatrali, concerti, rassegne, festival, mostre ed eventi culturali;
- c) -svolgere attività di ricerca, studio, documentazione e divulgazione culturale;

- d) -collaborare con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, Enti del Terzo Settore e altri soggetti pubblici o privati;
- e) -promuovere iniziative di inclusione sociale, partecipazione civica e valorizzazione del territorio;
- f) -realizzare progetti culturali, educativi e artistici finalizzati alla crescita della comunità e alla diffusione della cultura.
- g) L'Associazione può mettere a disposizione di soci, enti pubblici, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e altri soggetti attrezzature tecniche, audiovisive e strumentali funzionali allo svolgimento di attività culturali, artistiche, educative e sociali.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 4. – Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi istituzionali e si impegnino a rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Possono altresì aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità associative, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Contro il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della prima riunione utile.

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o per violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

L'associato destinatario del provvedimento di esclusione ha diritto di presentare le proprie osservazioni e può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri. In particolare essi hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- b) intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto secondo le disposizioni del presente Statuto;
- c) eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative;
- d) consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- c) versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita dagli organi competenti.

La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

L'Assemblea dei soci può conferire il titolo di Socio Onorario a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento delle sue finalità istituzionali. La qualifica di Socio Onorario ha carattere esclusivamente onorifico e non attribuisce diritti o prerogative ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei destinatari delle sue attività, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività svolte.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, previa autorizzazione e nei limiti stabiliti dagli organi competenti dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione cura la tenuta del Registro dei Volontari nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L'Associazione può avvalersi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi o altre figure professionali qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità associative e per lo svolgimento delle attività di interesse generale

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da lasciti, eredità, donazioni e liberalità espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione trae le risorse economiche necessarie da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dell'Unione Europea e di altri enti o istituzioni pubbliche;
- c) contributi e liberalità di persone fisiche, enti, fondazioni, associazioni e soggetti privati;
- d) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- e) proventi derivanti dall'organizzazione di attività, manifestazioni, eventi, spettacoli, corsi, laboratori e iniziative coerenti con le finalità associative;
- f) attività di raccolta fondi svolte nel rispetto della normativa vigente;
- g) entrate derivanti da convenzioni, accordi e collaborazioni con enti pubblici e privati;
- h) sponsorizzazioni e altre forme di sostegno compatibili con le finalità dell'Associazione;
- i) rendite patrimoniali e altre entrate comunque denominate ammesse dalla normativa vigente.
- j) proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 7. - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, formato secondo le disposizioni vigenti per gli Enti del Terzo Settore.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i termini previsti dalla normativa vigente e deve essere depositato nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 8. – Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I libri sociali possono essere tenuti anche con modalità informatiche, purché ne siano garantite integrità, conservazione e consultabilità.

Il Consiglio Direttivo disciplina le modalità di esercizio del diritto di consultazione nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 9. - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto si acquisisce dal momento dell'ammissione all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, inviata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché le modalità di partecipazione da remoto, ove previste.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria:

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio di esercizio e gli eventuali altri documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi previsti dal presente Statuto;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni;

- e) decide sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o non espressamente riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sulla trasformazione dell'Associazione;
- c) delibera sulla fusione;
- d) delibera sulla scissione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione, l'esercizio del diritto di voto e la regolare verbalizzazione delle deliberazioni.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati, salvo i casi nei quali la legge o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti modifiche dello Statuto, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate nel rispetto della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che è trascritto nel Libro delle Assemblee e conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 10. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del primo, o dei primi, dei non eletti.

In assenza di tale lista il Consiglio dovrà convocare l'assemblea ordinaria per l'elezione dei consiglieri. Questi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca senza indugio l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per l'intera durata del mandato prevista dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione e la possibilità di intervenire e votare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e conservato agli atti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a)** attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b)** predispone il bilancio di esercizio e gli altri documenti eventualmente richiesti dalla normativa vigente;
- c)** delibera sull'ammissione degli associati;
- d)** cura la tenuta dei libri sociali;
- e)** determina l'ammontare della quota associativa annuale, ove prevista;
- f)** propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni e ne cura l'attuazione;
- g)** delibera in merito all'organizzazione delle attività associative;
- h)** compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli organi competenti dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è eletto dall'Assemblea degli associati tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti indispensabili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- f) compie tutti gli atti che gli siano attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi associativi competenti.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per la medesima durata del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne esercita le funzioni.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica del Presidente prima della scadenza del mandato, il Vicepresidente esercita temporaneamente le funzioni presidenziali e provvede alla convocazione dell'Assemblea entro novanta giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni a componenti del Consiglio Direttivo o ad altri associati per particolari attività o progetti, fermo restando il proprio ruolo di rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente e il Vicepresidente svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La carica di Presidente e quella di Vicepresidente decadono automaticamente al venir meno della qualifica di associato.

Art. 12. – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo agli associati, ai componenti degli organi sociali o ad altri soggetti privati.

Art. 13. – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.